

Unificazione della procedura civile in Svizzera – 2a parte

Come già visto, il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (“CPC”), con elementi dei vari ordini cantionali in vigore fino alla fine dell’anno scorso.

Il CPC disciplina la procedura applicabile alle cause civili e alle cause in materia di esecuzione per debiti e fallimenti; per contro, le decisioni degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti non rientrano nel campo d’applicazione.

Il CPC prevede diversi tipi di procedure: (1) La *procedura ordinaria*, nella quale il ruolo del giudice è “limitato” alla conduzione formale del processo, in gran parte per iscritto, riservata ai contenziosi importanti di diritto commerciale, della proprietà intellettuale e della concorrenza. La sua complessità richiede normalmente il patrocinio di un avvocato. (2) Le *procedure semplificate*, per le controversie patrimoniali con un valore litigioso che non supera i CHF 30.000, segnatamente di carattere sociale (questioni di diritto del lavoro, di locazione o della protezione del consumatore), e le contestazioni in materia di esecuzioni o fallimenti (per esempio le azioni di disconoscimento del debito, di rivendicazione, di contestazione della graduatoria, di convalida del sequestro). La procedura è semplificata, essenzialmente orale e meno formale, con un maggiore coinvolgimento del giudice, rapida, di facile accesso a tutti, di regola con poche o senza spese. Al pari della procedura ordinaria, essa è completa, senza alcuna limitazione delle prove o di cognizione. (3) La *procedura sommaria* si applica a moltissime procedure che si basano sul Codice civile (in particolare, al diritto di famiglia e della successione), sul Codice delle obbligazioni (ad esempio, il diritto della locazione), sulla Legge sulle esecuzioni ed i fallimenti ed altre leggi federali e cantionali, segnatamente in cause di volontaria giurisdizione (per esempio l’annullamento di un effetto). La procedura è flessibile, può essere orale o scritta ed è rapida grazie all’assunzione limitata dei mezzi di prova (sono di principio ammissibili soltanto i mezzi di prova disponibili rapidamente) e alla cognizione del giudice limitata ai fatti evidenti o di grande verosimiglianza. (4) Le *procedure speciali* del diritto di famiglia (ad esempio, i divorzi).

Nell’intento di sgravare i tribunali, di evitare l’inasprimento delle liti e di limitare le spese delle parti, la CPC attribuisce una grande importanza alle soluzioni in via amichevole, extragiudiziali o preliminari del procedimento nel merito. Pertanto l’azione può essere portata direttamente davanti al giudice soltanto in casi particolari, mentre di regola in un primo momento deve esserci, a scelta delle parti, un tentativo di conciliazione o una mediazione.

Il tentativo di *conciliazione* di regola è obbligatorio. La procedura è esclusivamente orale. Le autorità di conciliazione (come finora i giudici di pace di taluni Cantoni) hanno competenze giurisdizionali, ancorché limitate, in quanto conducono la procedura, possono assumere delle prove e decire entro certi limiti. Per salvaguardare la riservatezza, le udienze non sono pubbliche. Le parti devono comparire personalmente, affinché ci sia una discussione effettiva e per aumentare la probabilità di successo della conciliazione. Le parti possono farsi assistere, ma la persona che assiste deve rimanere in secondo piano. La procedura può terminare (1) con una conciliazione, (2) in caso di insuccesso, con il rilascio dell’autorizzazione ad agire, (3) con una proposta di giu-

dizio o (4) con una decisione in caso di controversie con un valore litigioso fino a CHF 2.000. Tale decisione è impugnabile solo mediante reclamo.

La *mediazione* è una procedura extragiudiziale, caratterizzata dall'intervento di un terzo neutrale e indipendente, che non ha potere decisionale. Le parti possono concordare una mediazione sia come alternativa a una richiesta di conciliazione, sia nel quadro di un processo già pendente in prima o seconda istanza, tenendo presente che né il giudice né l'autorità di conciliazione sono autorizzati a dare istruzioni al mediatore. Viceversa, il mediatore non può più fungere da giudice nella stessa causa. La mediazione ha una sua struttura formale, che dovrebbe aiutare le parti a trovare un compromesso. Le loro dichiarazioni in sede di mediazione non possono essere considerate nel procedimento giudiziale senza il loro consenso. Infine, le parti possono chiedere al giudice di approvare l'accordo raggiunto in sede di mediazione.

Nel caso le parti raggiungano un accordo nell'ambito della procedura di conciliazione, di una mediazione o del giudizio, affinché esso diventi un titolo esecutivo, l'accordo deve essere approvato dall'autorità di conciliazione o dal giudice adito. L'istanza che approva l'accordo ha soltanto il compito di verificare che esso non sia manifestamente sproporzionato e che non violi il diritto imperativo.

calderan@altenburger.ch